



COMUNE DI FORIO

Città Metropolitana di Napoli

Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

5° Settore – Demanio

Via Giacomo Genovino, 8 – 80075 Forio (NA) - C.F.: 83000990636 – P. I.V.A.: 01368590632

Responsabile arch. Giampiero Lamonica ☎ +039-081-3332926 - PEC: demanio@pec.comune.forio.na.it

ORDINANZA BALNEARE N. 70 del 13.04.2026

DI DISCIPLINA E REGOLAMENTAZIONE ATTIVITÀ TURISTICO-RICREATIVE

Il sottoscritto Arch. Giampiero Lamonica, Responsabile del V Settore – Demanio marittimo e area portuale di Forio - Comune di Forio,

Vista la comunicazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo d'Ischia. Registro Ufficiale U. 0004015 del 25.03.2026, acquisita al protocollo comunale al n. 13981 del 25.03.2026, avente ad oggetto: *“Stagione turistica 2026”*;

Vista la precedente Ordinanza balneare n. 46 del 3.4.2025;

Ritenuto necessario aggiornare e ulteriormente disciplinare gli aspetti relativi all'esercizio dell'attività balneare lungo il litorale del Comune di Forio per assicurare la compatibilità dei comportamenti e la serena fruizione del Demanio Marittimo;

Visto

- il D. Lgs n. 171/2005 recante *“Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge n. 171/2003”* e ss.mm.ii.;
- il D.M. n. 146/2008 recante *“Regolamento di attuazione dell'art. 65 del D.Lgs n. 171/2005 recante il codice della nautica da diporto”* e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 152/2006 recante *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm.ii.;
- gli artt. 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59, e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori;
- l'art. 105 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112 recante norme relative al Conferimento funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione al capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive integrazioni e modificazioni di cui al D. Lgs. del 29 ottobre 1999 n. 443;
- la circolare 120 del 24/05/2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che disciplina la delega di funzioni amministrative sul Demanio Marittimo;
- il Codice della Navigazione approvato con R.D. 327 del 30 marzo 1942 ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 631 del 28 giugno 1949;
- la Legge 104 del 5 febbraio 1992 relativa all'assistenza, all'integrazione sociale ed ai diritti delle persone disabili e successive integrazioni e modificazioni di cui alla Legge 4 marzo 2000 e D. Lgs del 26 marzo 2001 n. 151;
- il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 10 della Legge 88 del 16 marzo 2001 relativo alle Disposizioni in materia di beni demaniali marittimi;
- la L.R.C. n°19 del 28 novembre 2001;
- la delibera di G.R.C. n°3744 del 14.07.2000 recante *“Attuazione D.Lgs 30.03.99 n°96 in materia di concessioni demaniali marittime”*;
- il D.P.C.M. 12.10.2000 di trasferimento di risorse dallo Stato alle Regioni ed Enti Locali, per l'esercizio delle funzioni;
- la delibera di G.R.C. n°1971 dell'11.05.2001 recante *“Assetto normativo e indirizzi operativi per l'esercizio delle funzioni in materia di concessioni demaniali marittime di cui ai Decreti Legislativi n° 112/98 e 96/99”*;
- la delibera di G.R.C. n°395 del 28.03.2006 recante *“Indirizzi operativi in materia di demanio marittimo”*;
- la delibera di C.C. n. 40 del 20/12/2010;
- l'art. 40 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221;
- la legge 5.2.1992, n. 104 relativa all'assistenza, all'integrazione e ai diritti delle persone disabili;

- la Legge Regionale Campania 11 aprile 2019, n. 3«Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo»;
- il D. Lgs. 267/2000 (TUEL);

Vista l'Ordinanza n. 15/18 del 03.05.20218, aggiornata con modifiche, ex Ord. n. 59/18 del 06.07.2018, emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera – Ischia con la quale si rendono note le zone demaniali marittime situate lungo il periplo dell'isola d'Ischia che sono interessate da fenomeni di frana e smottamenti dei sovrastanti costoni con riportati i limiti/divieti di interdizione per la navigazione, la sosta e l'ancoraggio delle unità navali, la balneazione e ogni altra attività di superficie e subacquea;

Vista l'Ordinanza di sicurezza balneare n. 38/2025, emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera – Ischia riportante le disposizioni generali sulle zone riservate alla balneazione, al servizio di salvataggio, etc.;

Visto l'Attestato n. 544/1, pubblicato sul BURC n. 34 del 29.04.2024, con il quale si attesta che nella seduta tenutasi in data 23 aprile 2024, il Consiglio regionale della Campania ha approvato la delibera della Giunta regionale n. 712 del 20 dicembre 2022, avente ad oggetto: *“Adozione del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo – PUAD con finalità turistico-ricreative”* ed in particolare l'art. 13 – Piano di utilizzazione delle aree del Demanio marittimo;

Vista la Delibera di G.M. n. 15 del 24.01.2024 avente ad oggetto: *“Comuni amici delle tartarughe marine – proposta protocollo d'intesa – adesione”*, e successivo Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 04.06.2024 avente ad oggetto: *“Azioni di conservazione finalizzate alla tutela della specie Caretta Caretta e alla salvaguardia degli habitat costieri”*;

Vista la Delibera G.M. 11 del 16.1.2026 relativa all'approvazione del nuovo Organigramma comunale;

Visto il Decreto Sindacale di conferimento incarichi di posizioni organizzative n. 3 del 16.1.2026 con il quale sono stati attribuiti i compiti, le funzioni e le responsabilità di questo Settore ed individuato il funzionario responsabile ex art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Dato atto che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative vigenti in materia nonché quelle contenute nell'ordinanza di sicurezza balneare n. 46/2022 dell'Ufficio Circondariale Marittimo d'Ischia.

Per quanto di competenza, ritenuto doveroso e necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare lungo la costa del Comune di Forio sia per gli aspetti igienico-sanitari sia per assicurare una parsimoniosa fruizione del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative, nonché le attività che in esse si svolgono, in virtù della qualifica, delle mansioni e nell'esercizio del potere attribuitogli sulle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo,

ORDINA

Articolo 1

Disposizioni Generali

La presente Ordinanza disciplina gli aspetti legati all'utilizzo e fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ivi compresi la determinazione della durata della stagione balneare e gli orari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari.

Ai fini della presente Ordinanza per *“strutture balneari”* si intendono tutte le aree e strutture attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie a sdraio e lettini con finalità turistico-ricreative insistenti su arenili, piazzole su costa bassa e/o piattaforme, sia essi in concessione o gestione.

La stagione balneare è compresa tra il lunedì precedente la domenica delle Palme ed il 31 ottobre di ogni anno.

L'attività degli stabilimenti balneari deve iniziare improrogabilmente entro il giorno 10 aprile e terminare non prima del 31 ottobre.

Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato ci si riporta all'art. 6, comma 2, del Decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105 nonché alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30 maggio 2008, n. 116.

Per le attività preparatorie e di allestimento delle aree in concessione, che devono necessariamente essere concluse prima dell'inizio della stagione balneare. Fatte salve diverse indicazioni contenute nei titoli concessori, le strutture mobili e le attrezzature a carattere stagionale devono essere rimosse entro 30 giorni successivi del termine della stagione balneare.

Le norme specifiche per la disciplina dell'esercizio delle attività balneari per gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei fruitori

delle spiagge, alla regolamentazione dell'uso degli specchi acquei lungo il litorale del Circondario Marittimo sono emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo d'Ischia con propria ordinanza e costituiranno parte integrante della disciplina relativa all'esercizio dell'attività balneare lungo il litorale del Comune di Forio.

Ove uno stabilimento balneare intenda operare prima del lunedì precedente la domenica delle Palme ovvero dopo il 31 ottobre, ad esempio per cure salsoiodiche e/o elioterapiche o per altre attività annesse, il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato secondo le modalità impartite dall'Ufficio Circondariale marittimo di Ischia e disciplinate con propria ordinanza di Sicurezza Balneare.

Il Concessionario/gestore di struttura balneare/spiaggia libera deve comunicare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia i nominativi degli assistenti ai bagnanti che effettuano il servizio di sorveglianza con le forme, modalità e tempistiche stabilite dalla citata autorità marittima.

Articolo 2

Prescrizioni sull'uso delle spiagge

Sulle spiagge sia libere che in concessione del litorale del Comune di Forio per l'intero arco nell'anno,

È VIETATO:

1. Alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiata a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione realizzata dall'Amministrazione Comunale ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari.
2. Lasciare unità in sosta, ad eccezione di quelle destinate alla locazione (purché i titolari siano provvisti di concessione demaniale marittima) o alle operazioni di assistenza e salvataggio.
3. Lasciare, oltre il tramonto, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio e altre attrezzature comunque denominate, ovvero occupare con la predetta attrezzatura, in via preventiva, tratti di arenile libero sottraendoli di fatto al pubblico uso. Qualora venisse rinvenuto il/i materiale/i di cui sopra, si procederà al sequestro dello stesso, oltre ad eventuali sanzioni.
4. Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc. nonché mezzi nautici, ad eccezione di quelli di soccorso, la fascia di arenile della profondità di metri 5 (cinque) dalla battigia, tale fascia può essere ridotta fino ad un limite di metri 3 (tre), laddove la profondità dell'arenile sia inferiore a metri 20 (venti) con divieto di permanenza esclusi i mezzi nautici di soccorso.
5. Collocare tende, roulotte, campers e simili nonché campeggiare e/o accamparsi.
6. Installare tende e teli verticali o inclinati anche a delimitazione parziale o totale di ombrelloni.
7. Utilizzare e/o posizionare, in luogo di ombrelloni, strutture ombreggianti con più di un supporto verticale.
8. Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo. Il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da persone diversamente abili atti a consentire autonomia nei loro spostamenti nonché quelli di soccorso e di Polizia.
9. Praticare qualsiasi gioco (per esempio: gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) Detto divieto è da intendersi esteso anche allo specchio acqueo frequentato dai bagnanti nella fascia. A parziale deroga, compatibilmente con le altre esigenze di sicurezza e di destinazione delle aree interessate ove non vi sia occupazione permanente. Detti giochi potranno essere eventualmente praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari o gestori, o in alternativa, su arenili liberi al pubblico uso, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
10. Nel solo periodo della stagione balneare condurre o far permanere qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti, e previa autorizzazione, i cani brevettati per il salvataggio al guinzaglio. [cfr. art. 4]
11. Tenere il volume della radio, juke-box, mangianastri e in genere apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica o superare i limiti di legge; detto divieto si estende anche ad eventuali discoteche esistenti sul demanio marittimo e/o a locali autorizzati alla diffusione di musica.
12. Esercitare attività (es. attività promozionale, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico, etc.), organizzare manifestazioni, effettuare pubblicità mediante la distribuzione di volantini e/o lancio degli stessi, anche da mezzi aerei, senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia.
13. Nelle spiagge libere è vietata l'attività di noleggi di ombrelloni, sedie, lettini e altri accessori.

14. Cedere e ricevere merce, di qualsiasi tipologia e merceologia, così come di offrire e richiedere servizi di ogni genere a venditori o prestatori d'opera. Conseguentemente è vietata qualsiasi forma di esposizione di merce, sia itinerante che fissa, così come qualsiasi forma di tentata vendita anche attraverso l'induzione molesta all'acquisto nonché il deposito di merce presso gli stabilimenti balneari.
15. Svolgere attività di massaggio terapeutico ed estetico, tatuaggio, piercing e ogni altra pratica professionale simile per tecniche e strumentazione.
16. Introdurre e/o detenere e/o usare, a qualsiasi titolo, legna, carbone, bombole di Gpl o qualsiasi altro materiale che possa servire all'accensione di fuochi.
17. Distendere o tingeggiare reti.
18. Gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere compresi quelli prodotti da fumo, come cenere e mozziconi di sigarette, nelle acque, negli arenili e su tutte le aree demaniali del territorio comunale, nonché appiccare fuochi ed organizzare falò.
19. Asportare qualsiasi elemento costituente il tessuto naturale dell'arenile (quale, ad esempio, sabbia, ghiaia, ciottoli etc.).

Articolo 3

Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari

Disciplina Generale degli arenili

Le strutture balneari sono aperte al pubblico dalle ore 08.00 alle ore 19.30. È data facoltà ai concessionari, nel rispetto delle normative vigenti, di anticipare e/o posticipare il predetto orario di apertura e/o chiusura.

I concessionari o i gestori di strutture balneari, prima dell'apertura al pubblico, devono esporre, in luoghi ben visibili agli utenti, copia della presente Ordinanza.

I concessionari, ai sensi dell'art. 14 del PUAD, comunicano al Comune, entro il 15 marzo di ogni anno, i prezzi minimi e massimi dei servizi da erogare da applicarsi fino al mese di marzo dell'anno successivo. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta, oltre a quanto stabilito all'art. 16 del PUAD, l'impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione. Il concessionario pubblica sul proprio sito internet ed espone in modo ben visibile, nella zona di ricevimento del pubblico, una tabella, in almeno tre lingue oltre l'italiano, con l'indicazione dei prezzi dei servizi offerti (comprensivi di IVA) conformi all'ultima regolare comunicazione.

Gli stabilimenti balneari sono classificati in quattro fasce contrassegnate da stelle marine secondo una gradazione da uno a quattro in conformità ai requisiti di cui all'allegata Tabella A del PUAD. Pertanto i titolari di stabilimenti balneari dichiarano al Comune la classificazione spettante alla propria struttura redatta su modulo conforme alla modulistica regionale, così come stabilito dall'articolo 15 del PUAD.

Il concessionario o gestore dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante minimo una volta al giorno.

Il concessionario o gestore dovrà provvedere a disporre ogni n. 30 punti ombra (ombrelloni), ovvero ogni n. 100 potenziali fruitori, di una postazione per la raccolta differenziata.

Il posizionamento degli ombrelloni o equivalenti da installare a qualsiasi titolo su arenili sabbiosi e rocciosi, deve avvenire in ossequio a quanto stabilito nel vigente PUAD [cfr. Tabella A del PUAD].

Inoltre, gli ombrelloni dovranno avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da assicurare adeguata resistenza all'azione del vento ed allo strappo.

Per quanto riguarda il distanziamento degli ombrelloni o equivalenti nelle spiagge libere, facendo sempre appello al buon senso e alla responsabilità individuale, nel confermare lo stesso distanziamento minimo delle spiagge in concessione (sopra riportato), si consiglia di non eccedere nell'occupazione di un'area complessiva di mq. 10,00 [ombrellone + sdraio e/o lettini e/o altre attrezzature similari].

La fascia di metri 5 dalla battigia è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, apposizione di sedie/lettini/ombrelloni/asciugamani stesi esclusi i mezzi di soccorso. Tale fascia può essere ridotta nei tratti di arenile particolarmente ristretti fino ad un limite di metri 3, laddove la profondità dell'arenile sia inferiore a metri 20.

Le zone concesse possono essere delimitate – fatta salva la fascia di cui sopra – con delimitazioni perpendicolari alla battigia e lungo il confine aventi un'altezza non superiore a 1,50 metri, tale da non impedire la vista del mare, devono prevedere almeno 35 cm liberi dal livello della sabbia e possono essere realizzate con materiali eco-compatibili, come il legno e la corda, assolvendo anche ad un ruolo di sicurezza. Sono vietati blocchi, pannelli coprenti in qualsiasi materiale, reti metalliche, reti in plastica o in materiali non biodegradabili, filo spinato o assimilabili. Le delimitazioni si interrompono a 5 metri dalla battigia, salvo i casi previsti dal precedente paragrafo.

Deve essere garantita una superficie minima destinata a verde e/o aree comuni in percentuale rispetto alla superficie complessiva dell'area in concessione non inferiore al 5 %.

Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte dei soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari o i gestori dovranno altresì predisporre, al fine di consentire la piena mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da realizzarsi in materiale idoneo, da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio.

Allo stesso fine detti percorsi potranno congiungere aree limitrofe in concessione, e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

I concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, previa semplice comunicazione scritta all'ufficio demanio del Comune di Forio, individuare aree debitamente attrezzate e recintate per un'altezza non superiore a mt. 1.50 e con almeno 35 cm liberi dal livello della sabbia (realizzate con materiali ecocompatibili e di facile rimozione, ma non con rete metallica né con materiale che possa limitare la visuale) da destinare al ricovero e accoglienza degli animali di affezione dei clienti, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative.

Fermo restando i divieti imposti dall'art. 2 comma 10 della presente ordinanza, ove il concessionario ritenga opportuno, avendo preventivamente destinato un'area a tale scopo attrezzata, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche, è consentito condurre animali di affezione sull'arenile secondo le vigenti normative;

I concessionari di aree demaniali eventualmente destinate a parcheggio dovranno tenere a disposizione di persone affette da handicap fisico nella deambulazione almeno un posto auto ogni 30 o frazione.

Articolo 4 **Disciplina accesso agli arenili liberi con animali di affezione** ***"Dog Friendly"***

Nella fascia oraria che va dalle ore 06.00 alle ore 11.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00 nelle aree riservate sugli arenili liberi siti in Località Spinesante e Cava dell'Isola [a condizione della riapertura parziale di quest'ultima – cfr. Ord. N. 192/2019], per un fronte mare di ml. 25, così come meglio individuate sui luoghi da apposita cartellonistica, è consentito l'accesso in compagnia del proprio animale di affezione tanto nel rigoroso rispetto delle vigenti normative ed in particolare alle seguenti disposizioni:

1. L'accesso agli arenili sarà consentito solo ai cani identificati con microchip, il proprietario pertanto, deve obbligatoriamente portare sempre con sé una giusta quantità d'acqua, il libretto delle vaccinazioni ed il cane dovrà essere munito di collare antipulci o altra misura di prevenzione antiparassitaria museruola e con obbligo di vaccinazione antirabbica per i cani provenienti dall'estero.
1. I cani non possono oltrepassare i limiti delle aree a loro destinati, sia sciolti che al guinzaglio.
2. l'area destinata alla balneazione dei cani è compresa nello specchio acqueo antistante l'arenile ivi destinato. Durante la permanenza in acqua dei cani, deve essere sempre assicurata la presenza del proprietario. Al termine del bagno i cani dovranno essere immediatamente riassicurati al guinzaglio.
3. Il proprietario o detentore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia penalmente che civilmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso. Ogni proprietario, quindi, è responsabile del proprio cane pertanto è buona norma che sia assicurato.
4. Per poter accedere all'arenile demaniale il cane deve essere condotto al guinzaglio, munito museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone e animali.
5. Avere con sé una riserva di acqua e ciotola.
6. Raccogliere gli escrementi del proprio cane è obbligatorio, pertanto, il proprietario deve rimuovere e depositare negli appositi contenitori le deiezioni solide, mentre le deiezioni liquide dovranno essere asperse e dilavate con abbondante acqua. A tal fine vige l'obbligo di portare con sé gli strumenti necessari per la raccolta e il dilavamento delle deiezioni.
7. Nel limite del possibile il proprietario deve evitare latrati prolungati viceversa sarà tenuto ad allontanarsi dalla spiaggia.
8. In caso di eventuale zuffa tra cani prevedere l'allontanamento dalla zona.
9. È vietato lasciare i cani soli anche se legati ad aste per ombrelloni o similari.

10. La fascia di battigia per il libero transito sull'arenile deve essere occupata per il solo transito verso il mare ed è quindi assolutamente vietato trattenersi su tale area con il proprio animale.

Articolo 5

Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari

Installazioni igienico sanitarie di uso comune almeno 2 per sesso ed 1 per persone con ridotta capacità motoria ogni 30 punti ombra, nonché almeno 1 doccia calda e fredda ed 1 spogliatoio ogni 50 punti ombra.

I servizi igienici laddove installati devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità.

È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

È data facoltà ai concessionari di sottoscrivere convenzioni con esercizi commerciali adiacenti per l'uso di servizi igienici qualora non installati.

È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, quali, in particolare, cucinare ed accendere fuochi. I concessionari devono controllare le cabine prima della chiusura serale, per accertare che non vi sia la presenza di persone.

In ogni caso i concessionari e/o i titolari degli stabilimenti balneari sono tenuti al rispetto di ogni norma in materia di prevenzione incendi, sicurezza sui luoghi di lavoro.

I concessionari devono tenere in dotazione una cassetta di pronto soccorso attrezzata secondo le norme vigenti.

Ridurre al minimo l'ingombro e la movimentazione di strutture mobili quali ombrelloni, sedie a sdraio, mediante l'utilizzo di porta ombrelloni lasciati in loco e con l'accortezza di impilare le sedie a sdraio, lettini e equivalenti con il lato corto rivolto verso il mare, preferibilmente in appositi punti di stoccaggio opportunamente posizionati nella parte alta della spiaggia.

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dovranno essere assicurati in conformità delle vigenti disposizioni /ordinanze emanate dai competenti Uffici, scoraggiando l'abbandono dei rifiuti sulle spiagge mediante posizionamento di una postazione per la raccolta differenziata ogni n. 30 punti ombra (ombrelloni) ovvero ogni n. 100 potenziali fruitori nella parte alta della spiaggia e/o aree limitrofe.

Esposizione di una tabella con regolamento interno dello stabilimento balneare, numeri di telefono per le emergenze (ospedale più vicino o un punto di primo soccorso, forze di polizia, guardia costiera).

In orario notturno evitare le emissioni luminose rivolte da terra verso il mare e ridurre quella diretta per illuminare la spiaggia.

Articolo 6

Disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime

L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime non è consentito, fatta eccezione per i soggetti specificatamente autorizzati dal Comune di Forio.

Articolo 7

Transito di mezzi su arenile demaniale

Il transito di mezzi su arenili demaniali marittimi non è consentito, fatta eccezione per i soggetti specificatamente autorizzati dalla Pubblica Amministrazione.

L'uso di mezzi meccanici per la pulizia degli arenili è vietato nei mesi di nidificazione di specie protette da normative europee, nazionali e regionali.

Articolo 8

Altri obblighi dei Concessionari riferiti all'intero periodo della Concessione

Le concessioni demaniali per l'utilizzo turistico balneare degli arenili sono rilasciate per il periodo previsto negli atti di concessione e nelle relative convenzioni.

I concessionari o i gestori sono pertanto tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni per tutto l'arco dell'anno:

1. Pulizia degli arenili in concessione:

- a. Garantire la pulizia degli arenili in concessione. I concessionari confinanti con i tratti di spiaggia/aree libere non assentite in concessione dovranno garantire i servizi di pulizia anche

nel tratto libero adiacente per un fronte mare massimo di 25 metri lineari e comunque nel rispetto e nei limiti così come sancito nell'atto concessorio.

- b. Prima dell'inizio della stagione balneare, previa valutazione e rilascio di autorizzazione da parte dell'ufficio demanio del Comune di Forio, è consentito ai concessionari l'accesso sull'arenile di mezzi gommati o cingolati per la pulizia ed il livellamento superficiale della spiaggia fermo restando il divieto di asporto e/o accumulo di materiale sabbioso/ghiaioso nonché di modifica del profilo della costa.
 - c. Analoghe operazioni, laddove si rendessero necessarie, a seguito di danni provocati da eccezionali eventi meteo-marini avversi, sono consentite durante la stagione balneare, previa valutazione e rilascio di autorizzazione da parte dell'ufficio demanio del Comune di Forio.
- 2. Fruibilità e pulizie dei varchi di accesso al mare.**
- a. I concessionari degli stabilimenti balneari interessati da varchi di accesso al mare sono obbligati a garantire la fruibilità dei varchi medesimi durante l'arco dell'anno e sono altresì obbligati a garantire pulizie periodiche tali da consentire a chiunque il passaggio.
- 3. Chiusura invernale degli stabilimenti balneari.**
- a. I concessionari sono autorizzati, a fine stagione balneare, a proteggere le strutture presenti sull'arenile, utilizzando materiali omogenei e di pubblico decoro in buono stato di conservazione.
 - b. A tal fine è consentita la tamponatura delle strutture balneari con idoneo materiale.
 - c. Le tamponature di cui sopra non potranno comunque in alcun modo ostruire o limitare i varchi di accesso al mare.
- 4. Organizzazione manifestazioni varie sulla spiaggia.**
- a. I concessionari che intendano organizzare manifestazioni di vario genere sulla spiaggia devono chiederne autorizzazione alla Pubblica Amministrazione.
 - b. Il concessionario o il gestore dovrà inoltre attenersi, in merito alla sicurezza e sorveglianza in mare, a tutte le prescrizioni impartite dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia.

Articolo 9

Disposizioni di salvaguardia della fauna marina protetta

In caso di eventi accertati di deposizione di uova da parte di tartarughe marine, con decorrenza immediata e previa comunicazione all'Amministrazione comunale ed alla Capitanerie di Porto competente, saranno attuati i protocolli operativi definiti dalla legge per la conservazione della fauna marina. L'accesso alle suddette aree, che potranno subire modifiche nel corso del periodo di incubazione, è consentito esclusivamente al personale autorizzato e potranno essere realizzati apprestamenti amovibili atti ad assicurare lo svolgimento delle attività di cui ai protocolli operativi. Nell'area di rispetto circostante il sito di nidificazione, tutte le attività che possono arrecare disturbo o nocumento dovranno essere sospese. Durante la schiusa delle uova, l'emersione dei neonati (*hatchlings*) e dispersione in mare, dovranno essere adottate tutte le misure finalizzate al contenimento dei disturbi che sono generalmente ascrivibili alla fruizione dell'ambiente balneare e che sinteticamente, ma non esaustivamente, sono determinati da:

- sorgenti luminose intercettate dal sito di nidificazione;
- sorgenti sonore percepite dal sito di nidificazione;
- svolgimento di attività sportive e/o ricreative e riprese video e fotografie non autorizzate in prossimità della porzione di arenile e dello specchio acqueo delimitato di concerto con la Capitaneria di Porto e l'Amministrazione comunale.

Articolo 10

Destagionalizzazione.

Dalla data di chiusura dello stabilimento balneare e fino alla data di inizio della successiva stagione è consentita ed auspicata l'apertura delle attività secondarie a quelle di stabilimento balneare anche ai soli fini elioterapici. In tal caso il concessionario è tenuto a comunicare per iscritto all'ufficio Demanio Marittimo del Comune di Forio e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia almeno dieci giorni prima dell'apertura quali attività saranno esercitate.

I Concessionari dovranno installare appositi cartelli di avviso, con la seguente dicitura "*stabilimento balneare aperto dal..... al solo per attività di "....."*"

Il concessionario o il gestore dovrà inoltre attenersi a tutte le prescrizioni impartite in merito alla sicurezza e sorveglianza in mare dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia.

Articolo 11

Disposizioni finali

La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari o dei gestori, in un luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione.

È fatto obbligo a chiunque osservarla ai sensi degli articoli nn. 54, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si rimanda a quanto disciplinato dal PUAD, dal Codice della Navigazione, dal relativo Regolamento di Esecuzione, dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare emanata dal competente Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, nonché dalle normative vigenti in materia.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti adottando provvedimenti repressivi e sanzionatori ai sensi degli artt.: n. 54, n. 1161, n. 1164 e n. 1174 del Codice della Navigazione e del D. Lgs. n. 171/2005 e ovvero dell'articolo 650 del Codice Penale.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Forio e pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia e del Locamare Forio.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data odierna e abroga e sostituisce la precedente ordinanza n. 46 del 3.04.2025.

Avverso la presente è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.



GIAMPIERO
LAMONICA
13.04.2026
08:17:31
GMT+01:00

